

N. R.G. 877/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **877/2023**

Oggi **27 marzo 2024** alle ore 11,30 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:

L'avv. Francesco MAZZA in proprio e quale difensore

Per UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA , UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE DI LUCCA E MASSA CARRARA e per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO il funzionario delegato dott.ssa Laura MARINO

I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza

Il Giudice invita i difensori alla discussione

Essi discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle note conclusive depositate

I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 14:24 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Alfonsina Manfredini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **877/2023** promossa da:

avv. Francesco MAZZA (C.F.: MZZFNC88M03G628F - mail: info@avvocatofrancescomazza.it, pec: avvocatofrancescomazza@pec.it) del Foro di Lucca, in proprio ex art. 86 c.p.c., e ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale in via Trieste n. 24 – Viareggio

ricorrente

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro in carica; **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore *pro tempore*, **Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara sede di Lucca**, in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417**bis** c.p.c. dal funzionario dott.ssa Laura MARINO e domiciliato *ex lege* in Lucca, Piazza Guidiccioni n. 2, presso l'Ufficio Scolastico IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Lucca.

parte resistente

Oggetto: attribuzione incarico di supplenza

Conclusioni delle parti

Ricorrente

“Voglia il Tribunale:

- nel merito, in via principale ordinare alle Amministrazioni resistenti di attribuire al ricorrente un incarico a tempo determinato fino al 30.6.2024 o 31.8.2024 sui posti disponibili nel bollettino di nomina emesso dall'Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Lucca, in data 6.9.2023 (All. 4), concordemente alle preferenze precedentemente indicate nell'istanza (All. 3), ovvero per i turni successivi, ordinando e/o disponendo la risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente ovvero assegnando al ricorrente la diversa supplenza che si riterrà di giustizia, adottando ogni provvedimento idoneo a tutelare il diritto del ricorrente;*
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ordinare alle Amministrazioni resistenti di risarcire in via equivalente il danno subito dal ricorrente, corrispondendo la somma pari alle mensilità non percepite come da*



C.C.N.L. in riferimento al contratto non stipulato nonché l'attribuzione di 12 punti relativi all'espletamento di un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche;

- in rito, laddove il GdL adito ritenga che per l'integrità del contraddittorio sia necessario estendere la notifica del presente ricorso a tutti i soggetti iscritti nelle GPS che hanno partecipato alla selezione per l'attribuzione della cattedra a tempo determinato per la provincia di Lucca, autorizzare la notificazione nelle forme previste ex art 151 c.p.c.;

Con vittoria di spese e onorari come per legge."

Parte resistente

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ex adverso proposta, accogliere le deduzioni ed eccezioni formulate dalla parte resistente e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc., anche con riferimento al giudizio di reclamo."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 1 cpc contenente anche istanza cautelare ex art. 700 cpc il ricorrente, premesso di aver superato il concorso ordinario docenti scuola secondaria DD 499/2020 e DD 23/2022 e di aver presentato domanda per l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso A046 ove era risultato iscritto al n. 23, lamenta la sua mancata nomina a supplente per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, a suo dire conseguente a un malfunzionamento dell'algoritmo che, avendolo erroneamente considerato "rinunciatario", lo aveva escluso dalla nomina, per quanto vi fossero posti disponibili in sedi da lui indicate come preferenze nella domanda per ottenere incarichi di supplenza. Su tali sedi il MIM aveva nominato altri soggetti che lo seguivano nella Fascia F1B in cui lui occupava la 23^a posizione e che, diversamente da lui, erano privi di abilitazione.

Egli ha rilevato che l'algoritmo utilizzato dalla parte resistente per l'assegnazione degli incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non aveva correttamente funzionato in quanto, dopo il primo turno di nomine, "il sistema informatico riprende l'assegnazione degli incarichi dai candidati situati all'ultima posizione della graduatoria precedentemente trattata, optando per il sistema dello "scorrimento" anziché iniziare nuovamente dai docenti con punteggi più elevati che non avevano ricevuto incarichi nel turno precedente, così che potendo accadere che docenti con maggior punteggio nella graduatoria non risultino affidatari di incarichi annuali o fino al termine di attività didattiche, incarichi invece affidati nel secondo turno di nomina a docenti con punteggio anche di molto inferiore. Tanto accade in quanto l'algoritmo: -considera rinunciatario per l'intera classe di concorso il docente con punteggio superiore che non abbia espresso la preferenza per una sede e/o tipologia di posto risultata disponibile al suo turno di nomina; - continua a scorrere la graduatoria escludendo il suddetto docente dalle nomine successive e - attribuisce la supplenza a personale posizionato con punteggio e posizione in graduatoria inferiore, su posti che siano divenuti



disponibili nei successivi turni di nomina, e ciò per quanto si tratti di sedi ricomprese tra le preferenze espresse nella domanda dal soggetto erroneamente considerato rinunciatario.

In sede cautelare il ricorrente aveva indicato il *periculum in mora* nella perdita di opportunità lavorative e di professionalità, nella mancata acquisizione di punteggio per la mancata attribuzione di incarichi di supplenza, negli effetti sfavorevoli quanto a collocazione nelle graduatorie per l'attribuzione di incarichi dei prossimi anni, nell'impossibilità di ricostruire a posteriori la sua posizione in graduatoria all'esito del giudizio di merito.

II)-Si è costituita la parte resistente,

-eccependo il difetto di legittimazione passiva degli Uffici Scolastici convenuti, essendo questi mere articolazioni territoriali del Ministero prive di legittimazione passiva,

-avversando le pretese del ricorrente in quanto infondate e assumendo, per la fase cautelare, la carenza anche del *periculum in mora*.

Circa l'infondatezza della pretesa del ricorrente a ottenere l'incarico di supplenza la difesa del Ministero ha richiamato l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 e in particolare l'art. 12 comma 4 ove è previsto che: *"La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento"*

La difesa del Ministero richiama ancora il comma 10 laddove si dice che *"L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12"*.

Ritiene quindi che nel caso non avendo il ricorrente espresso come sede di preferenza la sede di Barga, ed essendo tale sede disponibile (per uno spezzone orario) quando era il turno del ricorrente, egli debba essere considerato rinunciatario e perciò non più possibile destinatario di incarichi successivamente determinatisi.

La causa è stata istruita documentalmente.



Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento

Deve in primo luogo darsi atto che in sede di giudizio sommario davanti a questo giudice monocratico il ricorso cautelare è stato accolto, mentre il Collegio, investito del reclamo, si è pronunciato in senso contrario. Il Collegio nella motivazione dell'ordinanza cautelare ha fatto riferimento alla giurisprudenza di questo tribunale, non puntualmente indicata e verosimilmente costituita da una precedente decisione della scrivente, decisione in parte afferente al diverso caso di mancato inoltro della domanda relativamente a una classe di concorso e in parte relativa a caso analogo a quello di specie e che questa giudicante ritiene (e ha ritenuto in sede cautelare) di non confermare in questo caso, *res melius perpensa* anche alla luce della giurisprudenza via via formatasi in materia.

La questione verte sulla configurabilità come rinuncia a qualsiasi incarico del docente che, non avendo indicato come preferenze alcune sedi tra quelle disponibili, si sia trovato nell'impossibilità di accettare la sede (da lui non indicata nelle preferenze) disponibile per lui al momento dello scorrimento della graduatoria. In particolare nel caso che ci occupa: -il ricorrente occupava la posizione n. 23 della graduatoria; -al momento in cui egli avrebbe dovuto ricevere l'incarico era disponibile la sede di Barga che lui non aveva indicato nelle preferenze; - la sede è stata offerta al candidato n. 24, ultimo candidato trattato dalla procedura nel turno di nomina del 30.8.23 e -il turno di nomina successivo è partito dalla posizione n. 25 poiché il ricorrente è stato considerato rinunciatario.

Il ricorrente contesta la correttezza del sistema informatizzato governato dall'algoritmo, osservando che esso, per i posti di supplenza residuati dopo il precedente turno di nomina, o comunque disponibili, invece di ricominciare daccapo e di individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili (tra quelle espresse in domanda) al momento delle precedenti convocazioni, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando così il ricorrente totalmente pretermesso dalla procedura di reclutamento, addirittura pervenendosi all'abnorme risultato che sedi, da lui indicate nella domanda come preferenze, erano state attribuite come supplenze a docenti collocati in posizione peggiore, con violazione del criterio meritocratico e dell'interesse dell'utenza a che l'attività di insegnamento sia assegnata in via prioritaria ai docenti più qualificati.

La questione del malfunzionamento dell'algoritmo, proprio con riferimento alla problematica evidenziata in questa causa, è stata oggetto di diffuso dibattito giurisprudenziale e di decisioni inizialmente anche contrastanti, via via orientatesi prevalentemente per l'erroneità della procedura informatica "che non torna indietro" configurando come "rinunciante" il candidato alla supplenza che non abbia la preferenza sostanzialmente per tutte le sedi disponibili.

Il Ministero sostiene viceversa che le disposizioni di cui all'OM 112/2022 art.12 implicano che l'aspirante che non abbia indicato la disponibilità ad assumere incarichi in tutte le sedi debba essere ritenuto rinunciante nel caso in cui alla prima chiamata non vi siano posti liberi nelle sedi per le quali ha espresso



preferenza e, conseguentemente, in caso di disponibilità successiva alla prima chiamata di posti in una delle sedi per cui ha espresso preferenza, lo stesso non possa essere più chiamato, dovendo l'amministrazione procedere con lo scorrimento in graduatoria assegnando il posto ad aspiranti con punteggio inferiore.

L'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale sopra richiamata così dispone ai commi 3, 4 e 10: “3. *Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.* 4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce **rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato** di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì **rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse**, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. (...) 10. La **rinuncia all'incarico** rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. **La rinuncia all'incarico** preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”

Vanno quindi tenute nettamente distinte la rinuncia al conferimento di incarichi, che si determina per il mancato inoltro dell'istanza di cui all'art. 12, la rinuncia al conferimento di incarichi per le sedi non espresse nelle preferenze e la rinuncia all'incarico *con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza* che si ha quando il candidato *non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse*. La rinuncia all'incarico in questo caso vale, si ribadisce, *con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui il candidato non abbia espresso preferenza*

Dal tenore di quanto sopra si ricava che la normativa non prevede una rinuncia al conferimento di incarichi su sedi indicate come preferenze, quale conseguenza della mancata proposta di un incarico da parte dell'Amministrazione per una sede che il soggetto non abbia indicato nelle proprie preferenze.

Inoltre la giurisprudenza ha rimarcato che il sistema dell'algoritmo “che non torna indietro” penalizza i docenti meglio posizionati in graduatoria e con punteggi superiori che abbiano indicato nella



domanda come loro preferenze solo una parte delle sedi (come è loro diritto fare), a vantaggio di docenti con posizione in graduatoria e punteggio inferiori, e che l'interpretazione data dal Ministero all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico e, ancora che "... il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sedi prescelte; viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia; il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza..." (cfr. Tribunale di Torino, sentenza n. 1535/2023 del 24-07-2023), come invece è consentito dalle disposizioni normative in materia.

La decisione n.1535/2023 del 2.7.2023 del Tribunale di Torino così continua: "... Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione dell'ordinanza ministeriale propugnata da parte convenuta, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.

Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.

In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili.

Tale interpretazione, sostenuta dal Ministero, è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata ... ove si afferma che "...costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento" (art. 12, comma 4).

Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste; l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. ..."

Ebbene: nel caso di specie il ricorrente "... Non ha invece mai rinunciato alle sedi da lui indicate nelle proprie preferenze, né si può interpretare il comma 4 sopra riportato affermando che dica l'esatto opposto del proprio testo letterale. ...

... Il Ministero sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo del comma 4 citato, che afferma "Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento", nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza



non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.

Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza. Il secondo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logicogiuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario; come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina. ...”

Conclusivamente: -il ricorrente non può essere considerato rinunciatario dell'incarico; -egli avrebbe dovuto essere interpellato nel turno di nomina successivo e avrebbe dovuto essere destinatario di incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023) su sede da lui indicata nelle preferenze e con priorità rispetto ai candidati aventi posizione in graduatoria e punteggio inferiore al suo.

Si richiamano, condividendole, oltre alla già citata pronuncia del Giudice del Lavoro torinese e alla giurisprudenza richiamata dal ricorrente nella sua memoria conclusiva anche, tra le altre, le decisioni del Tribunale di Roma sentenza n. 9923/2023 del 09-11-2023, Tribunale di Velletri sent. n. 5211/2022 Tribunale di Milano 1792/2023 del 17 luglio 2023 ; Tribunale di Salerno sent. n. 1074/2023; Tribunale di Frosinone sent. n. 586/2022 del 15 giugno 2022; Tribunale di Napoli sent. 2612/2022 del 10 maggio 2022; Tribunale di Torino sent. 1535/2023 del 24 luglio 2023; Tribunale di Roma sent. n. 1463/2023;

Vi è, in ultimo da considerare che, fatto pacifico, alcune delle sedi assegnate nel corso del primo turno di assegnazione delle supplenze erano state “assegnate”, ma in verità proposte, a candidati che si precedevano in graduatoria il ricorrente, ma erano già stati assegnatari di cattedra ai fini dell'immissione in ruolo, essendo quindi tali sedi sostanzialmente non assegnate, bensì disponibili, non potendo un soggetto ricoprire come docente sia una cattedra come insegnante di ruolo sia in contemporanea un'altra come supplente

Il ricorso va quindi accolto osservando che, secondo il condivisibile insegnamento della Corte di legittimità *“in materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento con effetto ex tunc del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art.1218 cc, ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti anche in via presuntiva che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo o sia stato occupato ma a condizioni deteriori”* (Cass. Civ. sez. lav. 16665/2020)."



Ne consegue che nel caso in esame il ricorrente ha diritto a ricevere (e l'Amministrazione deve essere condannata a versare a titolo di risarcimento del danno una somma corrispondente alla differenza tra la retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito per un incarico di supplenza per 18 ore settimanali dal 6.9.2023 al 30 giugno 2024 e quanto egli ha invece percepito in forza del rapporto di lavoro a tempo determinato con orario di 12 ore settimanali di insegnamento dal 10.1.2024 in poi e, comunque, nel limite massimo del 30 giugno 2024

Egli inoltre ha diritto a vedersi riconosciuto a titolo di risarcimento in forma specifica il maggior punteggio di 12 punti che avrebbe conseguito per effetto della supplenza dal turno di nomina del 6.9.2023 al 30 giugno 2025 invece del minor punteggio conseguente all'incarico di supplenza conseguito a partire al 10.1.2023 e ad oggi ancora efficace

Spese di lite

Le spese del giudizio, anche relative alla fase cautelare, sono compensate per le incertezze giurisprudenziali sul tema.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-in accoglimento del ricorso, accertato che il ricorrente aveva diritto a vedersi attribuire un incarico a tempo determinato fino al 30.6.2024 sui posti disponibili nel bollettino di nomina emesso dall'Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Lucca, in data 6.9.2023 conformemente alle preferenze da lui precedentemente indicate nell'istanza, ovvero per i turni successivi, ordina alle Amministrazioni resistenti di risarcire in via equivalente il danno subito dal ricorrente, corrispondendogli la somma pari alla differenza tra quanto avrebbe avuto titolo di percepire per un incarico a 18 ore settimanali fino al 30 giugno 202 come da C.C.N.L. in riferimento al contratto non stipulato, e quanto ha percepito in forza del rapporto di lavoro a TD iniziato in forza del contratto stipulato il 9.1.2024 per 12 ore settimanali dal 10.1.2024 e proseguito allo stato fino al 27.3.2024, oltre successive eventuali proroghe, nonché l'attribuzione di 12 punti relativi all'espletamento di un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche invece del punteggio conseguente al rapporto di lavoro a TD instaurati dal 10.1.2024 in poi e comunque fino al 30 giugno 2024;

Compensa integralmente le spese di lite

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Lucca, 27 marzo 2024

Il Giudice

dott.ssa Alfonsina Manfredini

